



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
CARETTI-TAGLIAFERRI

Avv. Alberto Caretti
Avv. Riccardo Tagliaferri
Avv. Tommaso Pontello
Avv. Niccolò Esposito
Avv. Giulia Baggiani
Avv. Matteo Scardicci

Firenze, 14 febbraio 2023

Spett.le

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Via pec: agcom@cert.agcom.it

Via mail info@agcom.it

Via mail: stampa@agcom.it (Ufficio Comunicazioni)

Oggetto: Diddi, D'Agostino e Feliciani / AGCOM - Notificazione per pubblici proclami ai sensi dell'ordinanza TAR Lazio, Roma, Sez. IV bis, n. 1967 del 3 febbraio 2023

La **Dott.ssa Desiree Diddi** (C.F. DDDDSR73H62G713Y), nata a Pistoia il 22 giugno 1973 e residente a Borgo a Buggiano, via Terra Rossa, 35, titolare dell'omonima impresa Toscana Concilia di Desiree Diddi, il **Dott. Luca D'Agostino** (C.F. DGSLCU84T17D612K), nato a Firenze, il 17 dicembre 1984, e residente in Firenze, Via Mario Castelnuovo Tedesco 36, e il **Dott. Alessandro Feliciani** (C.F. FLCLSN89P30L117Z), nato a Terni il 30 settembre 1989 e residente a Terni TR cap 05100 in strada di Poscargano 26, in proprio e in qualità di socio unico di Logica srl ed Utility Manager Certificato, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Alberto Caretti, Riccardo Tagliaferri e Giulia Baggiani, ed elettivamente domiciliati nello studio dei primi due di essi nel loro studio in Roma, Via Bisagno 14, come da mandato depositato in atti

NEL RICORSO R.G. 1251/20222 – SEZ. IV BIS
PROMOSSO DINANZI AL TAR LAZIO ROMA
CONTRO

- **L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni**, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato

PER L'ANNULLAMENTO

della Delibera n. 390/21/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, adottata nella riunione del 1° dicembre 2021, e pubblicata sul sito il 23 dicembre 2021 recante "Modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche", in particolare, nella parte in cui non ha accolto le proposte avanzate dai ricorrenti, e di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto ai ricorrenti.

*** * ***

PREMESSO CHE:

- Con ordinanza n. 1967 del 3 febbraio 2023 (che si acclude), resa all'esito della udienza pubblica del 20 dicembre 2022, il TAR Lazio, Roma ha disposto quanto segue:

"Ritenuto opportuno che il giudizio si svolga anche nei confronti di ulteriori soggetti, che possono avere interesse alla decisione della controversia (soggetti che hanno partecipato al procedimento di adozione della delibera impugnata, associazioni di consumatori, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale forense);

ritenuto pertanto di dover ordinare l'intervento dei predetti soggetti, autorizzando, in ragione dell'elevato numero dei destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- parte ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'AGCom una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e l'AGCom dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

- parte ricorrente dovrà depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 40 giorni dall'adempimento della pubblicazione".



Tutto ciò premesso, in ottemperanza a quanto disposto dal TAR Lazio, i sottoscritti formulano il

SUNTO
DEL RICORSO

1) Premesse fattuali

1.1) Gli odierni istanti, da molti anni, si sono specializzati ed hanno deciso di occuparsi professionalmente di diritto delle telecomunicazioni, concentrando la propria attività intellettuale nella risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte con operatori di telecomunicazioni.

1.2) Per quanto qui interessa, i Sig.ri Diddi, D'Agostino e Feliciani hanno partecipato al procedimento avviato dall'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (da ora, in breve, anche AGCOM) con la delibera 208/2021 del 24 giugno 2021 (integrata con la successiva delibera 266/2021 del 5 agosto 2021), avente ad oggetto "*consultazione pubblica inerente la modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*".

1.3) In data 21 settembre 2021 gli odierni istanti hanno presentato le proprie articolate osservazioni.

In sintesi, in tale contributo, i Sig.ri Diddi e altri hanno chiesto ad AGCOM di rivedere le proprie determinazioni circa l'individuazione dei c.d. soggetti accreditati, cioè dei soggetti autorizzati a presentare istanze sulla Piattaforma *Conciliaweb* in nome e per conto degli utenti assistiti, e dei c.d. soggetti mandatari, cioè dei soggetti che – in concreto – possono operare sulla Piattaforma suddetta ma come delegati dei soggetti accreditati.

2) Il petitum.

Le osservazioni presentate dai comparenti non sono state accolte.



Pertanto, con atto notificato il 31 gennaio 2022 e depositato il 9 febbraio 2022 (r.g. 1251/2022), i Sig.ri Diddi, D'Agostino e Feliciani hanno promosso ricorso dinanzi al TAR Lazio – Roma per l'annullamento del provvedimento conclusivo del succitato procedimento, la Delibera n. 390/21/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, adottata nella riunione del 1° dicembre 2021, e pubblicata sul sito il 23 dicembre 2021 recante, appunto, "Modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche".

3) Le censure del ricorso.

Nel ricorso, sono state formulate quattro articolate censure.

3.1) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE 2006/2004; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2013/11/UE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/22/CE; 7 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA OPERATORI; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI OPERANTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 41 LEGGE PROFESSIONALE FORENSE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 670/2020; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI PRESUPPOSTI; - IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA' MANIFESTA.

Con il primo motivo di ricorso, si è censurata la delibera 390/21/CONS di AGCOM nella parte in cui consente l'accesso al sistema *Conciliaweb* quali "accreditati" soltanto agli iscritti a un Albo professionale (in particolare, avvocati) per violazione dell'art. 24 Cost., della Direttiva Europea 2013/11/EU e della pronuncia della stessa Corte di Giustizia UE che impone allo Stato membro di prevedere soluzioni di risoluzione alternativa delle controversie che non comportino ingenti costi per il consumatore/utente. Infatti, tramite i ricorsi Corecom, vengono



instaurati dei procedimenti di natura stragiudiziale per i quali non è prevista, in alcuna fonte normativa, la necessaria assistenza da parte di un avvocato.

Parimenti dicasi con riferimento alla figura dei mandatari: non vi è alcun riferimento normativo che stabilisce che i mandatari debbano essere individuati esclusivamente fra i soli praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo. Del resto, nel *Conciliaweb* non vi è alcuna limitazione per gli operatori telefonici nella individuazione dei soggetti che materialmente presentano i ricorsi e partecipano alle udienze. Da qui, dunque, la illegittimità della delibera impugnata.

Nella medesima censura si è poi dedotto il vizio di eccesso di potere per carenza dei presupposti e illogicità manifesta rilevando, tra l'altro, che per la risoluzione delle controversie in altre piattaforme messe a disposizione dalle Autorità Garanti (quali ARERA) non è obbligatoria l'iscrizione ad albi professionali per poter essere delegati dall'utente alla presentazione del ricorso.

3.2) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE 2006/2004 (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2013/11/UE (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/22/CE (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA OPERATORI (SOTTO ALTRO PROFILO); 11 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI OPERANTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 41 LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (SOTTO ALTRO PROFILO); - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI PRESUPPOSTI (SOTTO ALTRO PROFILO); - IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA' MANIFESTA (SOTTO ALTRO PROFILO).

Con il secondo motivo di ricorso, gli odierni istanti hanno censurato, per palese difetto di motivazione, la delibera 390/2021 nella parte in cui ha ignorato la loro proposta di



modificare il Regolamento in questione prevedendo l'ampliamento dell'ambito soggettivo dei c.d. accreditati ai soggetti che possano preventivamente dimostrare (anche con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 47 e ss. DPR 445/2000) l'esperienza maturata nel settore delle controversie *de quibus*, prescindendo dunque dal requisito della iscrizione a un albo professionale.

3.3) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE 2006/2004 (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2013/11/UE (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/22/CE (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 41 LEGGE PROFESSIONALE FORENSE (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA OPERATORI ECONOMICI; (SOTTO ALTRO PROFILO); - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELIBERA AGCOM 670/2020 (SOTTO ALTRO PROFILO); - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI PRESUPPOSTI (SOTTO ALTRO PROFILO); - IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA' MANIFESTA (SOTTO ALTRO PROFILO).

Con il terzo motivo di ricorso (che riprende considerazioni già svolte in parte anche nel primo motivo), si è dedotta la illegittimità della delibera impugnata nella parte in cui consente ai soli praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo di poter essere individuati quali soggetti mandatarî dell'Avvocato accreditato. E ciò sia per la violazione della stessa Legge professionale forense, sia per eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento con gli operatori telefonici, i quali possono delegare quali "mandatarî" semplici impiegati amministrativi, non previamente identificati e senza alcun obbligo di qualifica.

Anche con riferimento a detta scelta, nelle proprie osservazioni, gli odierni istanti avevano espressamente richiesto una modifica del Regolamento *de quo*, proponendo la dimostrazione dell'effettivo rapporto di collaborazione stabile tra soggetto mandatario e soggetto accreditato mediante la presentazione di dichiarazioni sostitutive di atto notorio



ovvero mediante la creazione di elenchi preventivi che l'Autorità poteva controllare e approvare. Invero, come detto, detta modifica non è stata accolta e la determinazione finale di AGCOM contenuta nella delibera 390/2021 è stata impugnata anche sotto questo profilo.

3.4) - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE REGOLAMENTO CE 2006/2004; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2013/11/UE; - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DIRETTIVA 2009/22/CE; 16 - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' DI TRATTAMENTO TRA OPERATORI ECONOMICI; - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E DI ISTRUTTORIA, CARENZA DI PRESUPPOSTI; - IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA' MANIFESTA.

Con il quarto motivo di ricorso si è infine contestata la scelta di AGCOM di cui alla Delibera 390/2021 non solo di prevedere l'obbligatorietà per i soggetti accreditati di essere iscritti in un albo professionale ma anche quella di limitare il campo soggettivo a due sole categorie professionali (avvocati e commercialisti), solo per il fatto di essere categorie individuabili facilmente in appositi albi online e soggette a doveri deontologici. In particolare, la delibera 390/2021 risulta viziata per non aver accolto le proposte formulate dai Sig.ri Diddi quale quella di creare elenchi di soggetti previamente identificati da parte di AGCOM medesima ovvero ancora quella di consentire l'iscrizione a detti elenchi a soggetti dotati di specifici requisiti (si pensi, al riguardo, alla dicitura di specifici servizi che può essere indicata nelle visure camerali). Tutto ciò in violazione della normativa operante in materia (Direttive 2013/11/ue e 2009/22/CE) nonché del principio di parità di trattamento tra operatori economici.

Alla luce di quanto precede, i sottoscritti

CHIEDONO

All'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di voler pubblicare sul proprio Sito istituzionale Internet, ai sensi e per gli effetti



della richiamata ordinanza del TAR Lazio, Roma, sez. IV *bis*, n. 1967 del 3 febbraio 2023 resa sul ricorso R.G. 1251/2022, **entro e non oltre venti giorni dal ricevimento del presente atto**, la presente comunicazione a valere quale formale atto di notifica per pubblici proclami nei confronti *“di ulteriori soggetti che possono avere interesse alla decisione della controversia (soggetti che hanno partecipato al procedimento di adozione della delibera impugnata, associazioni di consumatori, Collegio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio Nazionale forense)”*

CHIEDONO ALTRESI’

All’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, di voler rilasciare in favore dei sottoscritti attestazione di avvenuta pubblicazione del presente atto sul proprio Sito istituzionale Internet, da inoltrarsi al sottoscritto a mezzo pec al seguente indirizzo: riccardotagliaferri@pec.ordineavvocatifirenze.it.

Si allega:

- ordinanza resa dal TAR Lazio, Roma, sez. IV *bis*, n. 1967 del 3 febbraio 2023;

Con ossequio.

Firenze – Roma, 14 febbraio 2023

Avv. Alberto Caretti

Avv. Riccardo Tagliaferri

Avv. Giulia Baggiani





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1251 del 2022, proposto da Desiree Diddi, Luca D'Agostino, Alessandro Feliciani, rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Caretti, Riccardo Tagliaferri, Giulia Baggiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Riccardo Tagliaferri in Roma, via Bisagno 14;

contro

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

- della Delibera n. 390/21/CONS dell'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, adottata nella riunione del 1° dicembre 2021, e pubblicata sul sito il 23 dicembre 2021 recante “Modifica del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, in particolare, nella parte in cui non ha accolto le proposte

avanzate dai ricorrenti, e di ogni altro atto presupposto e/o successivo, comunque connesso, se lesivo, anche dal contenuto ignoto ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Roma;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 la dott.ssa Dalila Satullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto opportuno che il giudizio si svolga anche nei confronti di ulteriori soggetti, che possono avere interesse alla decisione della controversia (soggetti che hanno partecipato al procedimento di adozione della delibera impugnata, associazioni di consumatori, Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e Consiglio nazionale forense);

ritenuto pertanto di dover ordinare l'intervento dei predetti soggetti, autorizzando, in ragione dell'elevato numero dei destinatari, la notifica per pubblici proclami nei termini e con le modalità di seguito indicate:

- parte ricorrente, entro il termine di 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dovrà inviare all'AGCom una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del *petitum*, delle censure e degli atti impugnati, e l'AGCom dovrà provvedere alla pubblicazione di tali comunicazioni sul proprio sito internet istituzionale nei 20 giorni successivi alla sua ricezione;

- parte ricorrente dovrà depositare la prova in giudizio dell'avvenuta notifica, entro 40 giorni dall'adempimento della pubblicazione;

ritenuto di rinviare il fascicolo al Presidente del TAR per l'assegnazione alla sezione competente sulla materia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), ordina l'intervento dei soggetti indicati in premessa, autorizzando la notifica

per pubblici proclami, nei termini e con le modalità specificate in motivazione.

Rimette il fascicolo al Presidente del TAR per l'assegnazione alla sezione competente per il prosieguo della causa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere

Dalila Satullo, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Dalila Satullo

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO